



COMUNE DI OLIVETO CITRA

Provincia di Salerno

**Regolamento comunale
per l'applicazione del
Canone per l'occupazione
spazi ed aree pubbliche
(C.O.S.A.P.)**

Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 07.06.2011
Modificato con delibera C.C. n. 34 del 07.12.2011
In vigore dall'01.01.2011

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico”, nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini di “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

Art. 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee in relazione ai seguenti criteri:

a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile aventi durata pari o superiore all'anno e non superiori a 29 anni che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale, su domanda dell'interessato. Non è

richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o che si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, il responsabile del servizio, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.

5. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

TITOLO II - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 3

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare al Servizio competente, individuato ai sensi del successivo art. 24, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.¹

2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere:

¹ Comma modificato con delibera C.C. n. 34 del 07.12.2011

a1) nel caso di **persona fisica o impresa individuale**: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

a2) nel caso di **soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a1)**: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA (qualora il richiedente ne sia in possesso) nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di **condomini**, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero del conto fiscale;

b) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

c) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

d) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

e) il tipo e l'attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopraindicate, dovrà essere presentata, per le occupazioni permanenti, almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa e per le occupazioni temporanee almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

4. Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio competente, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Comunale anche a mezzo fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Art. 4

Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Il Servizio competente acquisisce, in merito alla domanda di concessione, i prescritti pareri, inerenti in particolare la normativa urbanistica e il profilo della viabilità e della sicurezza della circolazione.

2. L'atto di concessione, emanato dal Responsabile del servizio competente, deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;

b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;

c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;

d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;

e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;

f) l'eventuale misura del deposito cauzionale;

3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

a) la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione sullo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.

b) priorità di presentazione.

4. Il procedimento di concessione delle occupazioni permanenti deve concludersi entro 30 giorni con il provvedimento necessario o, nel caso di diniego, con atto motivato comunicato al richiedente nelle forme di legge.

5. In caso di occupazioni temporanee il procedimento di concessione deve concludersi entro 10 giorni dalla richiesta, salvo il caso delle occupazioni in materia edilizia il cui termine è quello previsto dal comma precedente.

Art. 5

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;

b) esibire, su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana, l'atto che legittimi l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;

c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

d) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere costituita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;

e) versamento del canone alle scadenze previste.

f) versamento della cauzione nei casi di occupazioni antistanti pubblici esercizi e negozi, occupazioni varie con finalità economica, impalcature, ponteggi e ponteggi per l'attività edilizia, attività dello spettacolo viaggiante. L'entità della cauzione, di importo non inferiore a € 50,00, è stabilita di volta in volta dall'ufficio competente tenuto conto della particolarità dell'occupazione. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di sette giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione, del rispetto delle prescrizioni e della insussistenza dei danni.

Art. 6

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni, salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:

a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;

b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 7

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può disporre la modifica, o la sospensione o la revoca della concessione rilasciata, senza alcun obbligo di indennizzo, salvo il rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione motivata diretta all'Amministrazione; in tal caso ha diritto al rimborso rapportato al periodo di mancata occupazione.

3. Nel caso di posteggi nelle aree di mercato, la richiesta di subingresso nell'attività commerciale sostituisce la rinuncia dell'occupazione da parte del precedente concessionario a favore dell'avente causa. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta, su richiesta del contribuente, la restituzione del canone già versato. In caso di occupazione già iniziata il canone non è rimborsabile.

4. Il mancato versamento del canone alla scadenza stabilita comporta la sospensione dell'atto di concessione, configurandosi da quel momento come occupazione abusiva.

Art. 8

Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.

2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

3. Per le occupazioni permanenti, il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

4. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

Art. 9

Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, e comunque non oltre trenta minuti, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

TITOLO III - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 10

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati, nelle aree a verde, e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone di concessione disciplinato con il presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico del Comune.

Art. 11

Casi di non applicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalla stessa e quindi:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dalla Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- d) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- f) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
- g) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
- h) occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- i) occupazioni con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili;

- j) occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- l) occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero per le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempre che l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
- m) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, effettuate da soggetti cui viene formalmente conferito l'incarico per l'organizzazione operativa e per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese anche attraverso contributo;
- n) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento;

Art. 12

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 13

Criteri di determinazione del canone

1. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe possono essere aggiornate con atto della Giunta Comunale in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 14

Classificazione delle strade, piazze ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in 2 categorie, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Appartengono alla I categoria le strade, piazze ed aree pubbliche riportate nell'allegato "A" al presente regolamento.

3. Appartengono alla II categoria tutte le strade, piazze ed aree pubbliche non rientranti nella I categoria.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.

6. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa.

Art. 15

Determinazione delle misure di tariffa base

1. A norma dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 446/97 si stabiliscono, come segue, gli importi della tariffa base:

a) *OCCUPAZIONI TEMPORANEE.*

per occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di: € **0,60** per la I categoria e di € **0,50** per la II categoria.

b) *OCCUPAZIONI PERMANENTI.*

per occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo, la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare è di: € **6,00** per la I categoria e di € **5,00** per la II categoria.

Art. 16

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 15 del presente Regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di cui a seguito per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1 e superiore a 10.

<i>OCCUPAZIONI PERMANENTI - Tipologia</i>	<i>Coefficiente</i>
a) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, chiusini - pozzetti ispezione e bocche lupaie	1,00
b) Passi carrabili	1,50
c) Distributori di carburanti – tabacchi e simili	1,60
d) Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali	6,00 ^(nota)
e) Parcheggi concessi in gestione a terzi	4,00
f) Chioschi	8,50 ^(nota)
g) Impianti pubblicitari	10,00

^(nota) Coefficiente modificato con delibera C.C. n. 34 del 07.12.2011

<i>OCCUPAZIONI TEMPORANEE - Tipologia</i>	<i>Coefficiente</i>
a) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1,00
b) Manifestazioni culturali – politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie senza beneficio economico	1,00
c) Circhi - spettacoli viaggianti	1,20
d) Cantieri – scavi	3,00
e) Mercati	1,50 ^(nota)
f) Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico	1,60 ^(nota)
g) Fiere	2,50 ^(nota)

3. Il coefficiente di cui ai sopra riportati prospetti viene moltiplicato per la “tariffa base” di cui all’art. 15.

Art. 17

Tariffe

1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate moltiplicando la tariffa base di cui all’art. 15 per il coefficiente di cui all’art. 16

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione derivanti dall’applicazione di quanto previsto agli articoli 15 e 16 e dal comma 1 del presente articolo sono riportate nell’allegato “**B**” al Regolamento.

Art. 18

Commisurazione dell’area occupata e modalità di applicazione del canone

(nota) Coefficiente modificato con delibera C.C. n. 34 del 07.12.2011

1. Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:

a) occupazioni permanenti:

$$\text{Canone} = T \times mq \text{ o } ml$$

dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato (mq), o metro lineare (ml);

b) occupazioni temporanee:

$$\text{Canone} = T \times mq \text{ o } ml \times gg$$

dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare e gg sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.

2. Le occupazioni permanenti iniziano, di norma, il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'art. 17. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente, su base giornaliera, in ragione del periodo di effettiva occupazione.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno secondo la tariffa di cui all'art. 17. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze non è assoggettabile al canone. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.

5. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa pari a € 1,00 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di €

516,00. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12 dell'anno precedente.

6. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie. Per le occupazioni a sviluppo progressivo, intendendosi per tali le occupazioni che vengono effettuate a tratti successivi nell'ambito della lunghezza complessiva prevista, il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera con la presunzione che ogni tratto occupato abbia la larghezza di un metro.

7. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

8. Le occupazioni di aree in concessione per uso parcheggio per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie complessiva oggetto della concessione.

9. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

10. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadrati e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

11. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ed annualità ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 19

Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'articolo 18 del presente Regolamento, è ridotto per le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, in misura pari al 50 per cento.

Art. 20

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato con riferimento ad anno solare. Così come previsto dall'art. 18 comma 2, per le occupazioni permanenti che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio. Per le occupazioni di cui all'art. 18 comma 5 (aziende di pubblici servizi), il versamento è effettuato entro il 30 aprile.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'atto di concessione.
3. Per le occupazioni temporanee degli operatori commerciali di cui all'art. 2 comma 1, lett. b) che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di gennaio.
4. Gli operatori la cui occupazione, in caso di fiere e mercati, è individuata attraverso l'operazione di "spunta" (cd. "spuntisti"), devono effettuare il pagamento posticipato entro e non oltre il 31 luglio dell'anno in corso per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo in riferimento alle presenze effettuate nel secondo semestre dell'anno precedente.
5. Per importi superiori a € 400,00 il pagamento del canone dovuto, sia per occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in massimo 4 rate bimestrali di eguale importo, aventi scadenza al 31/1 - 31/3 - 31/5 - 31/07, purché la prima rata venga versata all'atto del rilascio della concessione.
6. Il versamento del canone va effettuato direttamente sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune con arrotondamento a 50 cent di euro, per difetto se la frazione non è superiore a 49 cent di euro, o per eccesso se è superiore. Il pagamento potrà essere effettuato con altri sistemi di pagamento qualora venissero autorizzati dai Decreti Ministeriali di cui all'art. 24 commi 39 e 40 della Legge 449 del 27.12.1997. Per le occupazioni temporanee è altresì consentito il pagamento diretto in favore dell'economista comunale o di altro agente contabile incaricato dal Sindaco, a norma dell'art. 31 del regolamento di contabilità.

Art. 21

Rimborsi

1. Le domande di rimborso delle somme versate e non dovute devono essere presentate al Funzionario competente per il rilascio della concessione o autorizzazione, con apposita istanza, entro due anni dal pagamento.

2. Il Funzionario dispone il rimborso applicando sulle somme rimborsate gli interessi legali solo nel caso il versamento in eccesso sia dovuto a seguito di responsabilità dell'Amministrazione e/o degli uffici.

Art. 22

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissate nel presente Regolamento avviene di norma con il sistema dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente comma 1, è svolto dal concessionario incaricato dalla gestione stessa del servizio.

3. Le spese sostenute per la procedura coattiva di recupero saranno addebitate all'utente.

Art. 23

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura minima pari al canone di concessione e non superiore al doppio del canone stesso, con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi. La sanzione è irrogata dalla Polizia Municipale.

2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 20 del presente Regolamento.

3. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

4. Le occupazioni temporanee abusive si presumono effettuate a partire dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 24

Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la Giunta Comunale designa i Funzionari a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Relativamente agli specifici tipi di occupazione i predetti sottoscrivono anche le richieste, gli avvisi, i relativi provvedimenti e dispongono i rimborsi. Fino all'adozione della deliberazione di cui sopra, le funzioni sono attribuite al Settore Finanziario

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 25

Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2011.

2. Per l'anno solare di prima applicazione del presente Regolamento il pagamento del canone è da effettuarsi entro il 31 luglio.

3. Con decorrenza 01.01.2011 viene abrogato il regolamento approvato con delibera C.C. n. 66 del 17.12.1998

4. Tutte le autorizzazioni e le concessioni di spazi e aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento si intendono revocate.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE

(Art. 14 del regolamento)

STRADE, PIAZZE ED AREE PUBBLICHE DI I CATEGORIA

VIA	ALDO MORO	VIA	SOLFERINO
VIA	ARCO MIRELLI	VIA	TORINO
VIA	ARMANDO DIAZ	VIA	UMBERTO I
VIA	AURELIO SAFFI	VIA	VELLETRI
VIA	BELLINI	VIA	VIGNOLE
VICOLO	BREVE	VIA	XX SETTEMBRE
VIA	CASE PERAZZE	VIA	VITTORIO EMANUELE II
VIA	CATANIA	VIA	ALCIDE DE GASPERI
VIA	CAVOUR	VICOLO	OROLOGIO
VIA	CHIESA	VIA	MICHELE CLEMENTE
LOCALITA'	COSTE	VIA	LUIGI DI SAVOIA
VIA	DOMENICO VIETRI	VIA	SANDRO PERTINI
VIA	FELICE CAVALLOTTI	VIA	GENERALE MOSCATO
PIAZZA	EUROPA	PIAZZA	CARLO ALBERTO
VIA	FEDERICO CAMPANELLA	PIAZZA	FIORENTINO BERGAMO
VIA	FIRENZE	PIAZZA	CADUTI SUL LAVORO
PIAZZA	GARIBALDI	VIA	ENRICO BERLINGUER
VIA	GIARDINI	VIA	DELLE TERME
PIAZZA	NICOTERA	VIA	MADONNA DELLA CONSOLAZIONE
VICOLO	GOITO	VIA	DELL'ANFITEATRO
VIA	MAZZINI	VIA	GAIFI DA OLIVETO
VIA	MILANO	VIA	PIETRO CAPASSO
VIA	DEI MONTI	VIA	SAN GERARDO MAIELLA
VIA	MONUMENTO	PIAZZA	ITALIA
VIA	PLEBISCITO	LARGO	PRINCIPATO DI CITERIORE
VIA	POLIDORO COGLIANESE	VIA	GIOACCHINO MOSCATO
VIA	PORTA DI FERRO	VIA	RAGAZZI DEL 1899
PIAZZA	PRINCIPE DI PIEMONTE	VIA	STATI UNITI D'AMERICA
VIA	RIPIDA	VIA	REGNO UNITO
VIA	ROMA	VIA	AUSTRALIA
LARGO	ROTONDA	VIA	ARGENTINA
VIA	SALERNO	VIA	GERMANIA
VIA	S.BERARDINO	VIA	SVIZZERA
LARGO	S.GIACOMO	SLARGO	LARGO DEL POSTINO DI NERUDA
VIA	S.MARTINO		

Appartengono alla II categoria tutte le strade, piazze ed aree pubbliche non rientranti nella I categoria.

TARIFFE^(nota)

(Art. 17 del Regolamento)

OCCUPAZIONI PERMANENTI – PER OGNI MQ. o ML./ANNO

<i>OCCUPAZIONI PERMANENTI - Tipologia</i>	<i>Coeff. (art. 16)</i>	<i>Tariffa I Categ.</i>	<i>Tariffa II Categ.</i>
a) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, chiusini - pozzetti ispezione e bocche lupaie	1	€ 6,00	€ 5,00
b) Passi carrabili	1,5	€ 9,00	€ 7,50
c) Distributori di carburanti – tabacchi e simili	1,6	€ 9,60	€ 8,00
d) Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali	6	€ 36,00	€ 30,00
e) Parcheggi concessi in gestione a terzi	4	€ 24,00	€ 20,00
f) Chioschi	8,5	€ 51,00	€ 42,50
g) Impianti pubblicitari	10	€ 60,00	€ 50,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE – PER OGNI MQ. o ML. PER OGNI GIORNO

<i>OCCUPAZIONI TEMPORANEE - Tipologia</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Tariffa I Categ.</i>	<i>Tariffa II Categ.</i>
a) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	€ 0,60	€ 0,50
b) Manifestazioni culturali – politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie senza beneficio economico	1	€ 0,60	€ 0,50
c) Circhi - spettacoli viaggianti	1,2	€ 0,72	€ 0,60
d) Cantieri – scavi	3	€ 1,80	€ 1,50
e) Mercati	1,5	€ 0,90	€ 0,75
f) Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico	1,6	€ 0,96	€ 0,80
g) Fiere	2,5	€ 1,50	€ 1,25

^(nota) Tariffe modificate con delibera C.C. n. 34 del 07.12.2011